

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4436

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IULIANO, BESSO CORDERO,
CARCARINO, GAMBINI, CABRAS, BARRILE e MURINEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2000

—————

Istituzione del servizio di vigilanza balneare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La maggior parte degli italiani trascorre, com'è noto, le vacanze sulle nostre spiagge; ad essi si aggiunge una notevolissima quantità di stranieri provenienti da tutto il mondo.

Accade così che la balneazione, e più in generale lo sfruttamento a fini turistici dei litorali e delle isole, si riveli l'attività ricreativa principale di parte importante della collettività. L'Italia offre per questo tipo di svaghi un litorale ben esteso con i suoi 8000 chilometri, di cui circa 5700 sono idonei alla balneazione: si va dai circa 30 chilometri di litorale balneabile di una piccola regione come il Molise, ai circa 1300 chilometri della Sardegna.

In totale sono quindici le regioni che si affacciano con tratti più o meno estesi sui mari italiani.

Purtroppo ogni anno si registrano, tra coloro che si dedicano alle attività balneari, un numero considerevole di incidenti mortali. Studi statistici rivelano che nell'arco di cinque anni, dal 1992 al 1996, hanno perso la vita, per incidenti correlati alla balneazione, ben 484 persone, con una media di circa 97 annegamenti all'anno: dato particolarmente significativo se si considera che tali incidenti sono concentrati in genere nel periodo estivo.

Da questi numeri occorre partire per interrogarsi sulla efficacia delle misure attualmente poste a tutela della sicurezza dei bagnanti e ricercare, conseguentemente, gli strumenti più idonei per porre rimedio a questa situazione.

Innanzitutto si rileva, secondo le statistiche in materia, che la quasi totalità degli incidenti mortali si verifica sulle spiagge cosiddette «libere», vale a dire ove non esiste un servizio organizzato di salvataggio. In ef-

fetti la normativa vigente non prevede la vigilanza sulle spiagge libere; l'unico obbligo a carico delle amministrazioni dei comuni costieri è quello - a dire il vero insufficiente - di apporre indicazioni sulla dislocazione delle spiagge e sull'assenza di servizio di salvataggio. Come è facilmente intuibile, però, queste indicazioni sono del tutto insufficienti a scongiurare il verificarsi di incidenti: non bastano certo pochi cartelli a tenere lontane dall'acqua le migliaia di bagnanti che affollano le spiagge libere.

Situazione opposta è quella che si verifica sulle spiagge dove è funzionante un servizio di vigilanza e di salvataggio svolto da parte di bagnini qualificati: le statistiche rivelano che in queste spiagge la percentuale degli incidenti mortali o con conseguenze gravi è pari quasi a zero.

Il presente disegno di legge si pone quindi l'obiettivo di colmare il vuoto normativo esistente al fine di dotare le spiagge libere dei servizi di vigilanza e di salvataggio presenti, a tutt'oggi, solo sulle spiagge «vigilate».

A tale scopo il disegno di legge detta indicazioni di carattere generale, cui le regioni dovranno adempiere con proprie leggi regionali, per incrementare le condizioni di sicurezza su tutte le spiagge, rimandando le norme specifiche e di dettaglio alla disciplina da parte dei comuni. Inoltre la proposta tiene conto del ruolo delle Capitanerie di porto, organismi preposti e tecnicamente competenti a garantire la sicurezza in mare.

Sarà compito delle regioni (articolo 2), quindi, stabilire, con legge regionale sia i requisiti necessari che i bagnini dovranno possedere per poter svolgere, in modo adeguato, l'attività di vigilanza e di salvataggio sia gli obblighi cui i comuni costieri dovranno ot-

temperare al fine di realizzare e garantire il suddetto servizio di vigilanza.

Gli scopi perseguiti dal disegno di legge sono perciò molteplici:

in primo luogo la salvaguardia della vita umana su tutte le spiagge balneabili dello Stato al fine di evitare una diversità di trattamento tra i frequentatori delle spiagge in concessione ed i frequentatori delle spiagge «libere»;

in secondo luogo un aumento dei livelli occupazionali: attualmente vengono impiegati, nelle sole spiagge in concessione, dai

15.000 ai 20.000 bagnini. Con la realizzazione di un servizio di vigilanza anche sulle spiagge libere saranno necessari altri 35.000 bagnini;

una maggiore tutela dell'ambiente: la costante presenza di personale specializzato nello svolgimento dell'attività di vigilanza consentirà, infatti, ai bagnanti la possibilità di poter fruire, in tutta tranquillità, di spiagge non soltanto sicure, ma anche pulite, evitando così il costante degrado a cui le spiagge libere sono state esposte fino ad oggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare l'incolumità delle persone che si dedicano alle attività balneari, la presente legge detta norme per l'istituzione di un servizio di vigilanza sui tratti di costa adibiti alla balneazione.

Art. 2.

(Compiti delle Regioni)

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, le regioni, con legge regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'obbligo per i comuni costieri di:

a) individuare annualmente i tratti di costa del proprio territorio da adibire alla balneazione;

b) assicurare, nei tratti di costa di cui alla lettera *a)*, un servizio di vigilanza balneare con la presenza di personale specializzato;

c) dotare i tratti di costa di cui alla lettera *a)* delle attrezzature e dei servizi necessari e tecnologicamente adeguati ad assicurare l'incolumità di coloro che si dedicano alle attività balneari, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Capitanerie di porto;

d) assicurare lo svolgimento del servizio di vigilanza balneare per un periodo non inferiore a novanta giorni, tra i mesi di aprile e di ottobre;

e) provvedere all'espletamento dei servizi di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamento ad imprese o a so-

cietà specializzate nel settore o a cooperative a tal fine costituite.

2. Le regioni, con legge regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, altresì:

a) a stabilire i requisiti necessari di cui il personale di cui alla lettera *b)* del comma 1 deve essere in possesso per svolgere l'attività di vigilanza balneare;

b) a stabilire la proporzione tra il numero di unità di personale di cui alla lettera *b)* del comma 1 e l'estensione della spiaggia da sorvegliare.

Art. 3.

(Norme finanziarie e di attuazione)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse sono attribuite alle regioni che provvedono ad emanare le leggi, di cui all'articolo 2, in base alle determinazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

